

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 7 ottobre 2020, n. 24.

Cofinanziamento ciclovie VEN.TO.

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Restituzione di economie su fondi giacenti presso Finpiemonte S.p.A.)

1. Al fine di cofinanziare il primo lotto funzionale della ciclovie VEN.TO, Finpiemonte S.p.A. restituisce alla Regione Piemonte le economie allocate sul fondo n. 46 dell'Assessorato al Turismo e originariamente destinate a finanziare la ciclovie del Canale Cavour ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 24-4109 del 24 ottobre 2016, pari ad euro 1.900.000,00 nell'annualità di bilancio 2020.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono iscritte con bilanciamento in entrata e in spesa degli importi nell'esercizio 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022:

a) su apposito capitolo di entrata istituito nel Titolo III (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) denominato "Restituzione di economie da parte di Finpiemonte S.p.A destinate al cofinanziamento della ciclovie VENT.TO";

b) su apposito capitolo vincolato di spesa iscritto nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo II (Spese in conto capitale), Co.fog. 04.5 (Trasporti), Macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti), denominato "Trasferimenti ad AIPO per la realizzazione della ciclovie VEN.TO".

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 ottobre 2020

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 116

“Cofinanziamento ciclovie VEN.TO”

Presentato dalla Giunta regionale il 29 settembre 2020

Assegnato per l'esame in sede referente alla I Commissione permanente
il 29 settembre 2020

Riassegnato per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 30 settembre 2020

Relatori: Alessandra Biletta e Daviele Valle

Approvata in I Commissione consiliare in sede legislativa il 5 ottobre 2020 con 50 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.